

Statuto del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio

(approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/SCN/544 in data 15 gennaio 1998, registrato dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato – Ragioneria Centrale presso il Ministero dell'Ambiente in data 17 febbraio 1998, e dall'Ufficio di controllo atti del Ministero dell'Ambiente in data 19 febbraio 1998)

vigente dal 19 febbraio 1998

INDICE

Relazione

Titolo I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Sede del Parco
- Art. 3 - Competenza territoriale
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Denominazione ed emblema del Parco

Titolo II - Disposizioni concernenti gli organi del Consorzio

- Art. 6 - Principi generali
- Art. 7 - Presidente del Parco
- Art. 8 - Dimissioni dal Consiglio direttivo e dal Comitato di Gestione
- Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo
- Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
- Art. 11 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Art. 12 - Pubblicità delle sedute
- Art. 13 - Vicepresidente
- Art. 14 - Convocazione dei Comitati di Gestione
- Art. 15 - Funzionamento dei Comitati di Gestione
- Art. 16 - Disposizione particolare per la Regione Lombardia
- Art. 17 - Indennità e gettoni di presenza

Titolo III - Ordinamento del personale

- Art. 18 - Principi generali
- Art. 19 - Direttore del Parco
- Art. 20 - Dirigenti degli uffici periferici
- Art. 21 - Disposizioni in materia di personale
- Art. 22 - Rimborso spese legali

Titolo IV - Strumenti

- Art. 23 - Piano e regolamento del Parco
- Art. 24 - Programma di attività
- Art. 25 - Amministrazione e contabilità
- Art. 26 - Azione amministrativa

Titolo V - Partecipazione dei cittadini

- Art. 27 - Caratteristiche della partecipazione
- Art. 28 - Consultazione
- Art. 29 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 30 - Pubblicità degli atti

Titolo VI - Norme finali

- Art. 31 - Modalità di revisione dello Statuto
- Art. 32 - Norme di salvaguardia
- Art. 33 - Disciplina transitoria

RELAZIONE

Il presente progetto di Statuto per il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è stato predisposto seguendo lo schema di Statuto degli Enti Parco - fornito in via breve - calibrandolo peraltro alle peculiarità istituzionali e organizzative del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio che - nel panorama ordinamentale dei Parchi nazionali - presenta indubbi connotati di specialità.

Come noto, infatti, il Parco dello Stelvio è retto, in forma consortile, tra lo Stato, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, ai sensi delle norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino - Alto Adige di cui all'art. 3 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, nonché a mente dell'art. 35 della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.

Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è stato istituito - a seguito di intesa tra i predetti Enti - con D.P.C.M. 26 novembre 1993, con le leggi provinciali di Trento 30 agosto 1993, n. 22 e di Bolzano 3 novembre 1993, n. 19 e con la legge della regione Lombardia del 10 giugno 1996, n. 12.

L'atto istitutivo del Consorzio reca una disciplina piuttosto articolata degli organi e della struttura organizzativa dello stesso, in ragione delle specificità para-costituzionali e amministrative dell'Ente in parola.

Gli organi del Consorzio sono rappresentati dal Presidente, dal Consiglio direttivo, dai tre Comitati di gestione (competenti per le articolazioni territoriali ricadenti nelle Province di Trento e di Bolzano e nella Regione Lombardia), nonché dal Collegio dei revisori dei conti. Il menzionato decreto sviluppa in termini dettagliati le norme sulla composizione degli organi, sulla nomina degli stessi e - soprattutto - sulle loro competenze.

Sotto il profilo organizzativo, l'atto istitutivo contempla un Direttore del Parco, con funzioni generali di coordinamento e impulso delle strutture amministrative di zona, e i dirigenti degli uffici periferici, competenti a dare attuazione agli atti dei Comitati di gestione nonché responsabili dell'organizzazione periferica.

Da ultimo, tali norme trattano del personale del Consorzio e delle forme di collaborazione tra lo stesso, il Corpo forestale dello Stato e i servizi forestali delle Province Autonome, ai fini della sorveglianza.

Alla luce di tale ordinamento speciale e volutamente dettagliato, si è redatto il presente progetto di Statuto, privilegiando - sotto l'aspetto metodologico - una normazione sobria, non ridondante, diretta a disciplinare gli aspetti organizzativi e di funzionamento del Consorzio, in funzione integrativa o esplicativa dei disposti contenuti negli atti costitutivi sovraordinati.

Tale tecnica risponde, da un lato, ad esigenze di economicità, chiarezza e certezza normativa; dall'altro, al preciso obiettivo di evitare novazioni normative e trasposizioni dispositive ingiustificate, oltre che illegittime - tipiche di una certa tradizione barocca nazionale - se non ove effettivamente necessarie.

Allo scopo di assicurare comunque l'immediata leggibilità dello Statuto, il testo è stato corredato di un appropriato apparato di note riferibili agli atti normativi e istitutivi presupposti.

Lo Statuto è stato inoltre formulato tenendo conto dei principi direttivi sanciti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del pubblico impiego. In particolare, viene ribadito il principio della separazione tra compiti di direzione politico-amministrativa degli organi e compiti di gestione demandati alla struttura organizzativa del Consorzio, rinviando peraltro la precisa ripartizione degli atti tra organi e dirigenti al regolamento del personale previsto dall'art. 5, comma 9, lett. b), del D.P.C.M. 26 novembre 1993.

In coordinamento con tale disciplina organizzativa, vengono necessariamente richiamate le disposizioni dettate dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, relativa al riordinamento degli enti pubblici, nonché le norme generali in materia di procedimento amministrativo e di forme collaborative e associative tra gli enti pubblici.

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Statuto definisce le finalità del Parco e detta le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, a integrazione e in attuazione della disciplina emanata con D.P.C.M. 26 novembre 1993, con la legge provinciale di Trento 30 agosto 1993, n. 22, con la legge provinciale di Bolzano 3 novembre 1993, n. 19 e con la legge della Regione Lombardia 10 giugno 1996, n. 12 in conformità all'intesa raggiunta tra lo Stato, le Province Autonome e la Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 e dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Riferimenti normativi

- Il D.P.C.M. 26 novembre 1993 reca "Costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio in applicazione della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1994.

L'art. 1 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:

"Art. 1 (*Costituzione del Consorzio*) - 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio, viene costituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consorzio tra lo Stato e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia.

2. Il Consorzio di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed è articolato in organi ed uffici aventi competenza su tutto il territorio del Parco ed in organi ed uffici aventi competenza rispettivamente nel territorio della Provincia di Trento, nel territorio della Provincia di Bolzano e nel territorio della Regione Lombardia. Al Consorzio si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge."

L'art. 13 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:

"Art. 13 (*Disposizione finale*) - 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti norme si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge-quadro sulle aree protette», in quanto compatibili."

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (G.U. 26 luglio 1974, n. 196) recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e

pesca, agricoltura e foreste" è stato modificato dal D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (G.U. 28 dicembre 1987, n. 301) e dal D. leg.vo 16 marzo 1992, n. 267 (G.U. 22 aprile 1992, n. 94 - suppl. ord.). L'articolo 3 dispone:

"Art. 3 - Tra le funzioni esercitate dalle Province di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria.

Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le Province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.

Le Province, per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le Province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali.

La gestione unitaria del parco è attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due Province le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti.

Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le Province esercitano le funzioni amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il Parco dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle competenze al personale statale addetto al servizio del Parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle Province in relazione alle unità di personale messe a loro disposizione d'intesa con le Province stesse.

Il personale di cui al comma precedente ha diritto di chiedere trasferimento alla Provincia cui sia stato messo a disposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge della provincia stessa prevista al quarto comma e potrà essere destinato ai servizi svolti dal Consorzio. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, per quanto applicabili, restano operanti fino alla entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facoltà delle Province di provvedere anche prima in ordine alla estensione del Parco ai sensi del secondo comma del presente articolo".

- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (G.U. 13 dicembre 1991, n. 292, suppl. ord.) reca "Legge-quadro sulle aree protette". L'art. 35, comma 1, dispone:

"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la Regione a statuto speciale Val d'Aosta e la Regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si

provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge."

- La legge provinciale di Trento 30 agosto 1993, n. 22, recante "Norme per la costituzione del Consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio", è pubblicata nel S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 41 del 4 settembre 1993.
- La legge provinciale di Bolzano 3 novembre 1993, n. 19 recante "Costituzione del Consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige 16 novembre 1993, n. 56.
- La legge regionale della Regione Lombardia 10 giugno 1996, n. 12 recante "Norme per la costituzione del Consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 15 giugno 1996, n. 24.

Art. 2 *Sede del Parco*

1. Il Consorzio ha sede presso l'Ufficio di Presidenza che - nella prima fase di attivazione del Consorzio - è stabilita nel territorio del Comune di Bormio.

2. L'Ufficio di Presidenza potrà essere trasferito in uno dei comuni ricompresi nel parco ricadenti nel territorio della Regione Lombardia, della Provincia di Bolzano e della Provincia di Trento.

3. La sede dell'Ufficio di Presidenza e conseguentemente del Consorzio potrà essere modificata dal Consiglio direttivo, in osservanza dei criteri stabiliti dal comma 2.

4. Il Consiglio direttivo individua la sede dei Comitati di gestione e dei relativi uffici periferici in osservanza dei criteri territoriali stabiliti dal comma 2 e delle proposte degli enti consorziati.

Riferimenti normativi.

- L'art. 2 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:
"Art. 2 (*Denominazione e sede*) - 1. Il Consorzio assume la seguente denominazione «Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio» ed ha sede presso l'ufficio di presidenza, come stabilito nello Statuto."

Art. 3 *Competenza territoriale*

1. Il Consorzio esercita le competenze ad esso attribuite dalle disposizioni citate all'art. 1, comma 1, sul territorio del Parco nazionale dello Stelvio, come delimitato dalle cartografie annesse alla legge 24 aprile 1935, n. 740 e al D.P.R. 23 aprile 1977.

2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 in ordine all'eventuale modifica dell'estensione del Parco nel territorio delle Province Autonome di Bolzano e di Trento, nonché da quanto disposto dall'art. 16 della L.P. 3 novembre 1993, n. 19 della Provincia Autonoma di Bolzano.

Riferimenti normativi

- La legge 24 aprile 1935, n. 740 (Costituzione del Parco nazionale dello Stelvio) è pubblicata nella G.U. n. 129 del 3 giugno 1935.
- Il D.P.R. 23 aprile 1977 (Ampliamento del Parco nazionale dello Stelvio) è pubblicato nella G.U. n. 253 del 16 settembre 1977.
- Il D.P.R. 30 giugno 1951, n. 1178 contiene le norme regolamentari per l'applicazione della legge n. 740 del 1935 ed è pubblicato nella G.U. n. 267 del 20 novembre 1951.
- La legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19 all'art. 16 (*Forme e modi di specifica tutela del Parco Nazionale dello Stelvio*) recita:
 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 279/1974, la Provincia Autonoma di Bolzano, per la parte di propria competenza territoriale, approva con apposita legge provinciale le forme ed i modi della specifica tutela del Parco Nazionale dello Stelvio previa intesa con lo Stato sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali e dalla legge n. 394/1991.
 2. In occasione dell'elaborazione del piano per il parco devono essere escluse le aree fortemente antropizzate della Val d'Adige dall'attuale territorio del parco.
 3. Con il piano per il parco, il territorio viene suddiviso in aree con funzioni e livelli di tutela diversificati, dove nelle aree antropizzate deve essere garantita la possibilità di uno sviluppo socio economico e compatibile con l'ambiente.
 4. Con la legge provinciale prevista al comma 1 sono inoltre stabilite le norme di coordinamento e di modificazione delle leggi provinciali nella medesima materia.
 5. In ogni caso il piano e il regolamento del parco hanno effetto - per la parte di competenza territoriale della Provincia - dalla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista al comma 1 nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla medesima legge.

Art. 4 *Finalità*

1. Il Consorzio, riconosciuta la peculiarità

del territorio montano ed alpino del Parco, ha il compito, nel rispetto della gestione unitaria del Parco di perseguire le seguenti finalità:

a) protezione della natura: proteggere e conservare l'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché degli elementi naturali rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, paesaggistica, ecologica e genetica;

b) tutela del paesaggio: conservare l'armonica interazione fra natura e cultura anche attraverso una pianificazione paesaggistica e territoriale che tenga conto delle forme di sviluppo sostenibile, garantendo e sostenendo l'agricoltura di montagna e le altre attività economiche compatibili;

c) informazione ed educazione ambientale: promuovere iniziative d'informazione ed educazione ambientale atte allo sviluppo delle conoscenze e della sensibilità alla natura nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale;

d) ricerca scientifica: promuovere la ricerca scientifica e il rilevamento ambientale finalizzati ad una migliore conoscenza degli ambienti naturali ed antropizzati del Parco, anche come base per una gestione ecocompatibile delle risorse naturali e per la conservazione o ripristino della biodiversità;

e) fruizione turistico-sociale: favorire una fruizione ricreativa e turistico-sociale compatibile con le finalità prioritarie di tutela del Parco stesso.

Art. 5

Denominazione ed emblema del Parco

1. Il Consorzio, in tutti i suoi atti, si identifica con la denominazione di "Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio - Konsortium Nationalpark Stilfserjoch" e con l'emblema approvato dal Consiglio direttivo.

2. Il Consorzio ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.

3. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consorzio può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

4. Viene adottato un marchio collettivo ai sensi dell'art. 2 R.D. 21.6.1942 n. 929 come

emendato dal D.Lgs. 4.12.1992 n. 480. Tale marchio, costituito dalla figura stilizzata di aquila in volo ad ali spiegate, potrà essere utilizzato per designare tutti i prodotti e i servizi specificati nell'articolo richiamato in epigrafe e in particolare al punto 1 dello stesso, da tutti coloro che nell'esercizio delle loro attività perseguono le finalità enunciate nell'art. 4 dello Statuto sopra richiamato o perché residente nel comprensorio territoriale o perché hanno attinenza col Parco.

5. Gli utilizzatori del marchio dovranno adoperarsi perché esso designi prodotti e servizi di alta qualità cercando di migliorarne sempre più l'immagine.

6. Il Consorzio non consentirà che il marchio venga utilizzato da terzi estranei e si impegna a perseguire eventuali contraffattori. Gli utilizzatori che venissero a conoscenza di usi impropri del marchio dovranno informare i responsabili del Consorzio.

7. Se uno dei soggetti ammessi all'uso del marchio dovesse utilizzarlo in modo non conforme ai fini statutari o nuocendo alla sua immagine, il Presidente del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, prenderà misure idonee alla tutela del marchio stesso.

Dette misure penalizzanti non potranno comunque eccedere l'inibizione dell'uso del marchio.

Riferimenti normativi

- L'art. 2 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:
"Art. 2 (*Denominazione e sede*) - 1. Il Consorzio assume la seguente denominazione «Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio» ed ha sede presso l'ufficio di presidenza, come stabilito nello Statuto."

- L'art. 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recita:
"4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco."

TITOLO II

Disposizioni concernenti gli organi del Consorzio

Art. 6

Principi generali

1. In esecuzione della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il sistema organizzativo del Consorzio si basa sul principio della separazione tra i compiti di direzione politica e programmatica e funzioni di gestione.

2. Gli organi del Consorzio, nell'ambito delle rispettive competenze previste dal D.P.C.M. 26 novembre 1993 e dal presente Statuto, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Al Direttore del Parco e ai dirigenti degli uffici periferici spettano le funzioni di gestione ad essi attribuite ai sensi del Titolo III.

4. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il regolamento del personale specifica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, gli atti riservati alla competenza degli organi del Consorzio e quelli di competenza del Direttore del Parco e dei dirigenti degli uffici periferici.

5. Il regolamento del personale detta la disciplina per l'avocazione agli organi del Consorzio degli atti di competenza del Direttore del Parco e dei dirigenti degli uffici periferici e per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di omissione o ritardo con riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. di adeguamento 26 novembre 1993.

6. In attesa dell'emanazione del regolamento del personale, gli organi del Consorzio e il Direttore del Parco emanano gli atti ed esercitano i compiti di rispettiva competenza, secondo le attribuzioni espressamente previste dal D.P.C.M. 26 novembre 1993.

Riferimenti normativi

- La legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è pubblicata nel S.O. n. 118 della G.U. 31 ottobre 1992, n. 257.
- Il testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è pubblicato nel S.O. n. 34 alla G.U. 24 febbraio 1994, n. 45.
- L'art. 3 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:
"Art. 3 (*Organi del Consorzio*) - 1. Sono organi del Consorzio:

- a) il presidente;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) i tre comitati di gestione;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni."

- Per l'art. 5, comma 9, lett. b), del D.P.C.M. 26 novembre 1993 si rimanda alle note all'art. 8.

- Per l'art. 7, comma 3, del D.P.C.M. 26 novembre 1993 si rimanda alle note all'art. 15.

Art. 7

Presidente del Parco

1. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza del Consorzio, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 26 novembre 1993, il Presidente delega la rappresentanza legale ai Presidenti dei Comitati di gestione, in relazione all'esercizio - nei rispettivi ambiti territoriali di competenza - delle funzioni demandate ai Comitati e secondo i criteri proposti dal Consiglio direttivo.

3. Gli atti di delega di cui al comma 2 sono pubblicati negli Albi di cui all'art. 30.

4. L'esercizio della rappresentanza legale di cui ai commi precedenti è soggetto alla disciplina stabilita dall'art. 6.

5. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- b) emana gli atti che gli sono espressamente riservati dalle normative richiamate all'art. 1, dal presente Statuto e dal regolamento del personale;
- c) promuove specifiche azioni di coordinamento con i Presidenti dei Comitati di gestione, con il Direttore del Parco e con i dirigenti degli uffici periferici, al fine di assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco;
- d) impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- e) esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva;
- g) comunica ai Comitati di gestione e ai dirigenti degli uffici periferici le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Consorzio per l'esercizio

delle funzioni attribuite ai predetti Comitati e dirigenti;

h) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali e agli atti programmatici, riferendone al Consiglio direttivo.

6. Ferme restando le competenze delle Province Autonome ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, ed in attesa delle norme regolamentari richiamate dall'art. 6 del presente Statuto, il Presidente emana i provvedimenti autorizzativi, interdittivi e ripristinatori in conformità alla disciplina stabilita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero informa le autorità competenti alla loro emanazione ai sensi delle leggi delle Province Autonome. L'adozione dei predetti atti può essere delegata dal Presidente del Parco ai Presidenti dei Comitati di Gestione.

Riferimenti normativi

- L'art. 4 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:
"Art. 4 (*Il presidente del Parco*) - 1. Il presidente del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio che, all'interno degli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è altresì delegata ai presidenti dei comitati di gestione nei modi, forme e limiti stabiliti dallo statuto.
3. Il presidente esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale del direttore del Parco che dirige l'ufficio centrale di amministrazione del Parco e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo. L'ufficio centrale di amministrazione svolge altresì funzioni di segreteria del consiglio direttivo, secondo la dotazione organica che per lo stesso sarà determinata dal consiglio medesimo.
- Per l'art. 3 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 e la legge 6 dicembre 1991, n. 394 si rimanda alle note all'art. 1.

Art. 8

Dimissioni dal Consiglio direttivo e dal Comitato di Gestione

1. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di un componente del Consiglio direttivo o del Comitato di Gestione, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il restante periodo di nomina del membro sostituito.

2. Le dimissioni del componente devono

essere presentate in forma scritta al Presidente del Parco e, rispettivamente, ai Presidenti dei Comitati di Gestione ed hanno efficacia dal momento che, comunicate dal Presidente al Consiglio direttivo nella sua prima riunione, questo ne prenda atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.

3. La procedura per la nomina dei sostituti dei dimissionari di cui al comma 1 è quella prevista per la nomina dei membri dei rispettivi organi.

Riferimenti normativi

- L'art. 5 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:
"Art. 5 (*Il Consiglio direttivo*) - 1. Il consiglio direttivo è così composto:
a) dal presidente del Parco;
b) dai tre presidenti dei comitati di gestione;
c) da tre membri designati dal Ministro dell'ambiente;
d) da un membro designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
e) da un membro designato dalla regione Lombardia;
f) da un membro designato dalla provincia autonoma di Bolzano;
g) da un membro designato dalla provincia autonoma di Trento;
h) da due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale
i) da un membro designato dall'associazione ambientale maggiormente rappresentativa nell'ambito della provincia di Bolzano;
l) da due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco.
2. Ogni amministrazione provvederà a designare un membro supplente che la rappresenti, in sostituzione degli effettivi.
3. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente.
4. Il direttore del Parco è altresì segretario del consiglio direttivo, alle cui sedute possono partecipare senza diritto di voto i dirigenti degli uffici periferici.
5. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.
6. Nel caso di non funzionamento del consiglio direttivo per il periodo di un anno è nominato un commissario dal Ministro dell'ambiente sentite la regione Lombardia e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Il vicepresidente viene eletto dal consiglio nel suo seno e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

9. Spetta al consiglio direttivo del Consorzio:
- a) deliberare lo statuto del Consorzio;
 - b) adottare il regolamento del personale con relativa pianta organica;
 - c) emanare direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco;
 - d) emanare le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica verificandone l'osservanza;
 - e) coordinare l'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;
 - f) sostituirsi, in caso di inerzia dei comitati di gestione e previa diffida, nell'emanazione dei provvedimenti di competenza dei predetti comitati;
 - g) approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del Consorzio;
 - h) adottare il piano ed il regolamento del Parco che saranno successivamente approvati dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per le parti di rispettiva competenza con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia;
 - i) proporre al Ministero dell'ambiente la nomina del direttore del Parco.

Art. 9

Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, cui compete la determinazione della data della riunione nonché la formazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

2. Si riunisce inoltre:

a) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;

b) su richiesta di un Comitato di gestione.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente ovvero ai sensi del comma 2.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'adunanza deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori o dal Presidente del Comitato di gestione istante.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato agli Albi del Consorzio e dei Comitati di gestione e inviato ai membri del Consiglio direttivo e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nei

seguenti termini:

a) almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;

b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza.

6. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o ancora, a mezzo telegramma o telefax, nei soli casi di motivata urgenza. L'avviso di convocazione sarà corredato dalla documentazione illustrativa dei vari argomenti posti all'ordine del giorno. Gli uffici del Consorzio sono a disposizione dei membri del Consiglio direttivo e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per fornire le informazioni e la visione e copia di documenti attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 10

Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio direttivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.C.M. 26 novembre 1993.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il vicepresidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del vicepresidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal consigliere più anziano di età presente.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;

b) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.

4. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio direttivo in caso di assenza del rispettivo membro titolare o in caso di specifica convocazione.

5. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa il Direttore del Parco, in qualità di segretario. Possono partecipare anche i dirigenti degli uffici periferici senza diritto di voto.

6. Il Consiglio direttivo delibera con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui

sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

7. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Per la revisione totale o parziale dello statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nominati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

9. I componenti non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Consorzio e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

Art. 11

Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il verbale della riunione del Consiglio direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza, e dal Direttore del Parco ed è approvato dal Consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva.

2. Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia breve menzione di sue eventuali dichiarazioni e si faccia figurare il suo voto.

3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate agli Albi del Consorzio e dei Comitati di gestione entro venti giorni dalla loro adozione, per quindici giorni consecutivi e fatta salva la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili per motivi di necessità e urgenza, divengono esecutive l'ottavo giorno dalla pubblicazione.

4. Le delibere sono conservate presso gli uffici del Consorzio unitamente agli estremi di

esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Riferimenti normativi

- La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) è pubblicata nella G.U. 2 aprile 1975, n. 87. Gli artt. 29 e 30 della legge n. 70 del 1975 recitano:

"Art. 29. (*Controllo sulle delibere degli enti*) - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempre che i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporre lo scioglimento.

"Art. 30. (*Controllo sui bilanci di previsione*) - Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazione e contabilità degli enti pubblici.

Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la piante organica vigente comprendente la

consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.

Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti.

Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259."

Art. 12

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio direttivo sono pubbliche.

2. Le sedute del Consiglio direttivo sono segrete nei seguenti casi:

a) qualora il Consiglio direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;

b) qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

Art. 13

Vicepresidente

1. Il vicepresidente del Parco è eletto dal consiglio direttivo nel corso della prima adunanza tra i suoi membri a maggioranza assoluta ed a votazione segreta.

2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista, la votazione si ripete con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.

3. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto vicepresidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.

4. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Riferimenti normativi

- Il comma 7 dell'art. 5 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 dispone:

"7. Il vicepresidente viene eletto dal consiglio nel suo seno e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento."

Art. 14

Convocazione dei Comitati di gestione

1. Il Comitato di gestione è convocato dal relativo Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero, entro dieci giorni, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri del Comitato ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.

2. Le integrazioni dell'ordine del giorno per i casi di motivata urgenza sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano o trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma o telefax. L'avviso di convocazione sarà corredato dalla documentazione illustrativa dei vari argomenti posti all'ordine del giorno; gli Uffici periferici sono a disposizione dei membri del Comitato di gestione per fornire le informazioni e la visione e copia di documenti attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza, il Comitato di gestione è convocato, con le medesime modalità previste al presente articolo, dal vicepresidente.

5. La prima convocazione di ciascun Comitato di gestione è effettuata dal Presidente del Parco, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Comitato. La relativa seduta è presieduta dal componente più anziano di età.

Riferimenti normativi

- L'art. 6 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:

"Art. 6 (*Comitati di gestione*) - 1. I comitati di gestione hanno la seguente composizione:

- A) PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO:
 - a) da due rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto in parte, entro i confini del Parco;
 - b) da un rappresentante delle amministrazioni separate;
 - c) da un rappresentante dell'assessorato provinciale alla tutela del paesaggio;
 - d) da un rappresentante dell'assessorato provinciale per l'agricoltura;

- e) da un rappresentante dell'assessorato provinciale per le foreste;
 - f) da un rappresentante dell'assessorato per il coordinamento territoriale;
 - g) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche;
 - h) da due rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative a livello provinciale;
 - i) da due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti designati dalla giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
 - l) da tre esperti in scienze naturali, biologiche, forestali o geologiche
 - m) da un rappresentante del consiglio direttivo.
- B) PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:**
- a) da un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel Parco;
 - b) dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della provincia;
 - c) da un rappresentante delle amministrazioni separate beni uso civico (A.S.U.C.) presenti nel Parco;
 - d) da un rappresentante delle consortele presenti nel Parco;
 - e) dal dirigente del servizio foreste della provincia;
 - f) dal dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della provincia;
 - g) dal dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole della provincia;
 - h) dal direttore del museo tridentino di scienze naturali;
 - i) da un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.);
 - l) da un membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia Nostra e Fondo mondiale per la natura (WWF);
 - m) da un membro in rappresentanza del comprensorio della Valle del Sole;
 - n) da due esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali;
 - o) da un rappresentante del consiglio direttivo.
- C) PER LA REGIONE LOMBARDIA:**
- a) da due rappresentanti della regione Lombardia;
 - b) da due rappresentanti della provincia di Sondrio;
 - c) da un rappresentante della provincia di Brescia;
 - d) da un rappresentante designato dall'assemblea dei sindaci;
 - e) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche più rappresentative nell'area;
 - f) da un rappresentante delle associazioni agricole più rappresentative nell'area;
 - g) da un rappresentante delle associazioni degli operatori turistici più rappresentative nell'area;
 - h) da un esperto in scienze naturali designato dalle università lombarde;
 - i) da un rappresentante del consiglio direttivo.

2. I componenti dei comitati di gestione sono nominati dal consiglio direttivo su proposta, a seconda delle rispettive competenze, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Lombardia.

3. Le province di Trento e di Bolzano, la regione Lombardia, gli enti e le associazioni indicate designano, altresì, anche un membro supplente.

4. Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il

vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimenti.

5. Il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretario del comitato di gestione, al quale partecipa senza diritto di voto il direttore del Parco.

6. Spetta, per la parte di rispettiva competenza territoriale a ciascun comitato di gestione:

- a) provvedere, in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del parco e delle direttive di cui alla successiva lettera b), alla gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realtà locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale;
- b) attuare le direttive di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9 dell'art. 5;
- c) fornire al consiglio direttivo i necessari elementi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consorzio, di cui alla lettera g) del comma 9 dell'art. 5;
- d) predisporre il programma annuale di attività, assicurandone, in attuazione del principio di cui all'art. 1, comma 1, l'unitarietà per gli aspetti vegetazionali, faunistici, territoriali e gestionali;
- e) presentare annualmente una relazione al consiglio direttivo sull'andamento della gestione trascorsa;
- f) predisporre gli elementi necessari per il piano ed il regolamento del Parco entro un anno dalla costituzione del Consorzio.

Art. 15

Funzionamento dei Comitati di Gestione

1. Ai Comitati di gestione si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13, fatto salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi.

2. Non si applica la lettera b) del comma 2 dell'art. 9.

3. L'avviso di convocazione e le deliberazioni sono pubblicati esclusivamente all'Albo istituito presso la sede del Comitato di gestione.

4. A norma dell'art. 6, comma 5, del D.P.C.M. 26 novembre 1993, il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretario del Comitato di gestione, al quale può partecipare il Direttore del Parco senza diritto di voto.

5. Il controllo sugli atti è soggetto - ove ne ricorrano i presupposti - alla disciplina stabilita dalle prescrizioni normative che regolano la materia.

6. Gli atti deliberativi del Comitato di gestione sono trasmessi in copia all'Ufficio centrale di Amministrazione.

Riferimenti normativi

- Per l'art. 6 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 si rimanda alle note all'art. 14.

Art. 16

Disposizione particolare per la Regione Lombardia

1. Per il territorio ricadente nell'ambito della Regione Lombardia, opera, oltre al Comitato di gestione, la Comunità del Parco così come regolata dalla Legislazione regionale.

Art. 17

Indennità e gettoni di presenza

1. Al Presidente del Parco, al vicepresidente e ai componenti del Consiglio direttivo, nonché ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano, oltre ai rimborsi spesa previsti dalla legge per i dirigenti pubblici, le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente.

2. Ai Presidenti dei comitati di gestione spetta un'indennità di carica nella stessa misura del vicepresidente del Consorzio.

3. Ai componenti degli organi del Consorzio spetta, per ogni seduta alla quale partecipano, il rimborso spese e un gettone di presenza la cui entità e misura è stabilita con il decreto di cui al comma 1.

4. Ai membri supplenti degli organi del Consorzio non spetta l'indennità di carica prevista dal comma 1.

TITOLO III

Ordinamento del personale

Art. 18

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego del personale del Consorzio è disciplinata dal regolamento del personale, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 10 del D.P.C.M. 26 novembre 1993, dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.

2. Al Direttore del Parco e ai dirigenti degli uffici periferici spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso

l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. La disciplina sul controllo e la pubblicità degli atti di cui all'art. 11, comma 3, e 15, comma 3, si applica altresì ai corrispondenti atti che sono attribuiti alla competenza del direttore e dei dirigenti degli uffici periferici per effetto delle disposizioni regolamentari richiamate all'art. 6.

4. Il sistema organizzativo del Consorzio si conforma ai seguenti principi:

- a) orientamento delle strutture al risultato;
- b) articolazione delle strutture organizzative, per omogeneità di funzioni e di obiettivi, in uffici centrali e uffici periferici;
- c) adeguamento ai principi di trasparenza e semplificazione delle procedure in armonia con quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
- d) strutturazione tale da consentire effettivamente il controllo di efficacia, di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e dei processi di erogazione dei servizi, nonché della qualità degli stessi;
- e) coordinamento dell'attività amministrativa attraverso il coinvolgimento del personale sugli obiettivi, l'individuazione delle responsabilità, la comunicazione interna e l'integrazione operativa coadiuvata dall'adozione di tecnologie informatiche;
- f) flessibilità dell'organizzazione delle strutture e della gestione delle risorse umane, attraverso processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;
- g) qualificazione e formazione professionale del personale.

Riferimenti normativi

- L'art. 10 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:

"Art. 10 (*Personale*) - 1. Il regolamento del personale di cui all'art. 5, comma 9, lettera b) prevede la dotazione organica degli uffici centrali e periferici del Consorzio.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia possono comandare presso gli uffici periferici aventi competenza nel loro territorio proprio personale. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali del Consorzio, che può chiedere agli enti di appartenenza l'applicazione nei confronti dello stesso di misure disciplinari, fermo restando il potere del Consorzio di disporre la restituzione del personale comandato agli enti di appartenenza. Il trattamento economico del personale

comandato è a carico del Consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico spettante al personale di pari grado del Consorzio stesso.

3. Per le assunzioni del personale nell'ufficio periferico della provincia autonoma di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

- Relativamente alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si rimanda alla nota all'art. 6.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella G.U. n. 192 del 18 agosto 1990 ed è stata più volte modificata.

Art. 19

Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al Consiglio direttivo e sovrintende i dirigenti degli uffici periferici, nei confronti dei quali svolge funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

2. Al Direttore spetta in particolare:

- a) formulare proposte al Presidente per la definizione di obiettivi e di programmi a carattere unitario e in ordine alle necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
- b) pianificare, di concerto con i dirigenti degli uffici decentrati, l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza delle strutture;
- c) adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, secondo le attribuzioni specificate dal regolamento del personale;
- d) verificare l'attività dei dirigenti preposti agli uffici periferici ed esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata degli stessi;
- e) definire, sentiti i dirigenti degli uffici periferici, secondo i principi di legge e regolamentari e nel rispetto dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;
- f) individuare, d'intesa con i dirigenti degli uffici periferici, le modalità di organizzazione interna delle strutture organizzative e adottare gli atti per la mobilità tra le strutture del Consorzio,

nonché provvedere direttamente alla gestione del personale assegnato alle strutture di competenza, anche in relazione ai procedimenti disciplinari;

g) attribuire i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;

h) coordinare l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione interna e i processi di formazione;

i) proporre, nei confronti dei dirigenti, l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penali, civili, amministrativo-contabili e disciplinari;

l) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza, in coerenza con le attribuzioni specificate dal regolamento del personale e dal regolamento di contabilità;

m) emettere i provvedimenti di determinazione ed ingiunzione del pagamento delle sanzioni amministrative, pecuniarie, che competono al Parco;

n) esercitare il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere, nei limiti delle funzioni attribuite dal regolamento del personale;

o) svolgere le funzioni di segretario del Consiglio direttivo, sottoscrivendone gli atti deliberativi con il Presidente.

3. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, le funzioni di direzione - con connessa potestà decisionale - possono essere attribuite dal Presidente, per un periodo non superiore a tre mesi, ad uno dei dirigenti degli uffici periferici. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di direzione spetta al predetto dirigente l'integrazione retributiva, commisurata alle mansioni svolte, stabilita dal Consiglio direttivo.

4. Ove l'assenza o l'impedimento del Direttore non superi i trenta giorni, le relative funzioni sono attribuite dal Presidente a un funzionario di grado immediatamente inferiore, preventivamente nominato sostituto dal Consiglio Direttivo, su proposta dello stesso Direttore. In tal caso è esclusa ogni integrazione retributiva.

Riferimenti normativi

- L'art. 7 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:
"Art. 7 (*Direttore del parco*) - 1. Il direttore del Parco sovrintende all'andamento funzionale delle tre strutture

amministrative di zona, in armonia con gli indirizzi generali fissati dallo statuto del Consorzio e dalla legge, esercitando una generale azione d'impulso dell'attività svolta dalle strutture suddette.

2. Assicura, anche attraverso apposite conferenze tra i dirigenti di zona, che l'attività dei servizi si svolga in modo integrato e unitario, risolvendo in collaborazione con i responsabili degli stessi i problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni ai servizi.

3. Il direttore dà attuazione ai provvedimenti adottati dal consiglio direttivo, dirige il personale dell'ufficio centrale di amministrazione e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento relativi alle spese e iniziative unitarie del Consorzio.

4. Il direttore del parco risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al consiglio direttivo.

5. La funzione di direttore viene attribuita per incarico di durata quinquennale eventualmente rinnovabile.

6. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal consiglio direttivo il direttore del Parco deve avere una adeguata conoscenza della lingua tedesca accertata da una apposita commissione di quattro esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, di cui due designati dalla provincia di Bolzano.

Art. 20

Dirigenti degli uffici periferici

1. I dirigenti degli uffici periferici istituiti presso ciascun Comitato di gestione svolgono - nel quadro delle attribuzioni assegnate alla sfera funzionale dei predetti Comitati - le seguenti funzioni:

a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo le attribuzioni specificate dai regolamenti del personale e di contabilità, e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

b) provvedono alla organizzazione delle strutture di competenza, coordinandone i programmi di lavoro e all'utilizzo delle risorse umane (ivi compreso il personale forestale di sorveglianza), finanziarie e strumentali assegnate;

c) sono responsabili della progettazione e della direzione dei lavori in economia loro affidati dai Comitati di Gestione;

d) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e la produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e adottano iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per attivare la mobilità nell'ambito del Consorzio;

e) individuano i responsabili di procedimento che fanno capo alla struttura e verificano, anche su

richiesta di terzi, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;

f) provvedono direttamente alla gestione del personale assegnato alle strutture di diretta competenza, nonché a quello di cui al successivo art. 21, comma 3 anche in relazione ai procedimenti disciplinari, e all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

g) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

h) svolgono le funzioni di segretario del rispettivo Comitato di gestione, sottoscrivendone gli atti deliberativi con il Presidente dello stesso.

Riferimenti normativi

- L'art. 8 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:
"Art. 8 (*Dirigente degli uffici periferici*) - 1. I dirigenti degli uffici periferici attuano le delibere del comitato di gestione ed esercitano ogni altra competenza prevista dallo statuto.

Art. 21

Disposizioni in materia di personale

1. Il regolamento del personale determina il numero, i livelli funzionali e i profili professionali del personale costituente l'organico degli uffici centrali e periferici del Consorzio, ivi compreso il personale comandato ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 26 novembre 1993.

2. Ai fini della sorveglianza si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 26 novembre 1993. Il personale forestale ivi previsto non è compreso nella dotazione organica del Consorzio.

3. Per la esecuzione in amministrazione diretta di lavori e servizi necessari al conseguimento delle finalità istitutive del Parco, è consentito l'impiego di personale operaio - assunto con contratto di diritto privato e fuori dalla dotazione organica - in osservanza del contratto collettivo nazionale relativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

Riferimenti normativi

- Gli artt. 10 e 11 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 dispongono:
"Art. 10 (*Personale*) - 1. Il regolamento del personale di cui all'art. 5, comma 9, lettera b) prevede la dotazione organica degli uffici centrali e periferici del Consorzio.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia possono comandare presso gli uffici periferici aventi competenza nel loro territorio proprio personale. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali del Consorzio, che può chiedere agli enti di appartenenza l'applicazione nei confronti dello stesso di misure disciplinari, fermo restando il potere del Consorzio di disporre la restituzione del personale comandato agli enti di appartenenza. Il trattamento economico del personale comandato è a carico del Consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico spettante al personale di pari grado del Consorzio stesso.

3. Per le assunzioni del personale nell'ufficio periferico della provincia autonoma di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 11 (*Sorveglianza*) - 1. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte del Parco ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma. La predetta convenzione, che definisce altresì gli aspetti di dipendenza funzionale dal Consorzio del personale addetto alla sorveglianza, è approvata dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda il Corpo forestale delle province di Trento e di Bolzano, d'intesa rispettivamente con le province autonome.

- Si richiamano l'art. 16 della L.P. di Trento 30 agosto 1993, n. 22 e l'art. 17 della L.P. di Bolzano 3 novembre 1993, n. 19, citate alle note all'art. 1.

Art. 22

Rimborso spese legali

1. Il Consorzio rimborsa le spese legali, peritali e di giustizia sostenute dai componenti dei propri organi, nonché dai propri dipendenti o dal personale in comando per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo rivalsa nei casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave dell'imputato o convenuto in giudizio.

2. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un massimo di due difensori. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice.

3. Il rimborso delle spese legali può aver luogo anche allorché il dipendente o il personale comandato abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato ovvero in caso di accertata prescrizione del reato.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per i procedimenti disciplinari nei quali i dipendenti o il personale comandato siano coinvolti per iniziativa di organi esterni al Consorzio, quando la legge prescriva l'obbligo dell'assistenza tecnico-legale di un difensore.

5. Il pagamento al dipendente o al personale comandato interessato delle somme e delle eventuali anticipazioni richieste viene disposto dietro presentazione delle relative parcelle corredate, ove occorra, di idonei documenti giustificativi.

6. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli amministratori del Consorzio che siano coinvolti in giudizi civili, penali e contabili per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, nonché ai loro delegati o supplenti che siano coinvolti in analoghi giudizi per fatti o cause connessi all'esercizio delle pubbliche funzioni delegate o suppletive.

TITOLO IV

Strumenti

Art. 23

Piano e regolamento del Parco

1. Ai fini dell'approvazione e dell'adozione del piano e del regolamento del Parco si applica la disciplina stabilita dagli artt. 5, comma 9, lett. h), e 6, comma 6, lett. f), del D.P.C.M. 26 novembre 1993 e - in quanto compatibili - le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, le Province Autonome di Bolzano e di Trento, per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con apposita legge provinciale le forme e i modi della specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio, previa intesa con lo Stato, sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi

internazionali e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, tenendo altresì conto delle indicazioni del piano e del regolamento del Parco.

3. Resta fermo, secondo il rispettivo ordinamento, che con le leggi provinciali previste dal comma 2 sono inoltre stabilite le eventuali norme di coordinamento e di modificazione delle leggi provinciali vigenti nella medesima materia.

4. In ogni caso il piano e il regolamento del Parco hanno effetto - per la parte di competenza territoriale delle Province di Trento e di Bolzano - dalla data di entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal comma 2, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle medesime leggi.

Riferimenti normativi

- Si vedano gli artt. 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- Si richiamano l'art. 15 della L.P. di Trento 30 agosto 1993, n. 22 e l'art. 16 della L.P. di Bolzano 3 novembre 1993, n. 19, citate nelle note all'art. 1.
- Per l'art. 3 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 si rimanda alle note all'art. 1.

Art. 24

Programma di attività

1. Il programma annuale di attività è predisposto, per il rispettivo ambito territoriale di competenza, da ciascun Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. d), del D.P.C.M. 26 novembre 1993. Lo stesso è approvato dal Consiglio direttivo e finanziato con il bilancio di competenza, assumendo come termini di riferimento la disponibilità finanziaria spettante ad ogni Comitato stabilita dal Consiglio direttivo e le direttive generali impartite dal medesimo.

Riferimenti normativi

- Per l'art. 6 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 si rimanda alla nota all'art. 14.

Art. 25

Amministrazione e contabilità

1. L'amministrazione, i bilanci e la contabilità del Consorzio sono regolati dall'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dall'art. 12 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 e successive

modificazioni e dal regolamento di contabilità.

2. Ferma restando la disciplina degli acquisti, espropriazioni ed indennizzi di cui all'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consorzio può disporre acquisti o affitti di immobili anche nel territorio dei comuni contemplati dall'art. 2, comma 2.

Riferimenti normativi

- Per l'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, si rimanda alla nota all'art. 11.
- L'art. 12 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 recita:
"Art. 12 (*Entrate del Consorzio*) - 1. Costituiscono entrate del Consorzio da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) il contributo ordinario dello Stato;
b) i contributi straordinari dello Stato;
c) i contributi della regione Lombardia;
d) i contributi della provincia autonoma di Trento;
e) i contributi della provincia autonoma di Bolzano;
f) tutte le altre entrate previste dal comma I dell'art. 16 della legge quadro sulle aree protette.
2. Il Consorzio ha obbligo di pareggio del bilancio.
3. Per le agevolazioni fiscali si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394: «Legge quadro sulle aree protette».
- Si richiamano gli artt. 15 e 16 della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1992, n. 292, suppl. ord.

Art. 26

Azione amministrativa

1. Ai fini del perseguimento delle finalità del Parco, l'azione amministrativa è informata ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di partecipazione secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

2. In particolare, l'azione amministrativa si ispira al principio di semplificazione regolato dal capo IV della legge n. 241 del 1990.

3. Al fine di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Consorzio può adottare forme collaborative e di coordinamento con altri enti pubblici, ivi compresi accordi di programma, in osservanza delle leggi statali, regionali e provinciali di riferimento applicabili nelle proprie articolazioni territoriali.

Riferimenti normativi

- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 vedasi la nota all'art. 18.
- Si richiamano la legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), pubblicata nella G.U. n. 135 del 12 giugno 1990 e il D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L del Trentino - Alto Adige (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni) pubblicato nel B.U. della Regione Trentino - Alto Adige n. 62 del 28 dicembre 1993, s.o.

TITOLO V

Partecipazione dei cittadini

Art. 27

Caratteristiche della partecipazione

1. Il Consorzio valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione.

2. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Art. 28

Consultazione

1. Il Consorzio promuove e favorisce forme di consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte

1. Il Consorzio riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.

2. Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività del Consorzio.

3. Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.

4. Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richiesta per l'adozione da parte degli organi o delle strutture del Consorzio di atti specifici.

5. Modalità e termini per la presentazione

di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabiliti dal regolamento previsto dall'art. 27, comma 2.

Art. 30

Pubblicità degli atti

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti del Consorzio sono istituiti presso la sede del Consorzio e dei Comitati di gestione appositi spazi da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Direttore del Parco e i dirigenti degli uffici periferici assicurano che gli atti vengano affissi e certificano l'avvenuta pubblicazione.

4. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, dello Statuto o dei regolamenti.

5. Il Consorzio adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.

6. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la relativa tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 31

Modalità di revisione dello Statuto

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 8, e in osservanza delle procedure previste per la sua approvazione.

Art. 32

Norme di salvaguardia

1. Resta ferma la validità degli atti emanati dagli organi del Consorzio e dalle relative strutture organizzative precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Statuto; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni del presente Statuto.

Art. 33 *Disciplina transitoria*

1. In attesa dell'entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco e delle leggi delle Province Autonome di Bolzano e di Trento ai sensi dell'art. 23, si applicano le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, in quanto compatibili o comunque non sostituite dal quadro normativo di cui al comma 2.

2. Parimenti, in attesa dell'entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco, nonché delle leggi delle Province Autonome di Bolzano e di Trento ai sensi dell'art. 23, si applicano le norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili con il DPCM 26 novembre 1993 e con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Resta altresì ferma l'applicazione delle leggi dello Stato, della Regione Lombardia e delle Province Autonome di Bolzano e di Trento - secondo i rispettivi ambiti e sfere di competenza - concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente sotto i vari profili, nonché ogni altra materia originariamente regolata dalle norme di cui al comma 1.

3. In attesa e fino all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - ai sensi dell'art. 35, comma 1, della medesima legge - secondo le modalità richiamate all'art. 23 e dal presente articolo, i principi desumibili dagli articoli 6, 11 - comma 3 e 13 della citata legge n. 394 del 1991 determinano le finalità cui si conforma l'applicazione delle leggi statali, regionali e provinciali di cui al comma 2. Conseguentemente, in tale periodo interinale, il nullaosta prescritto dall'art. 13 della legge 394 del 1991 è sostituito dal parere del Presidente del Consorzio, diretto ad accertare la compatibilità dell'intervento progettato alle finalità del Parco, con riferimento ai principi desumibili dalla legge n. 394 del 1991, alle norme citate al comma 1, in quanto applicabili, ed agli atti istitutivi del Consorzio. Detto parere è reso entro

sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il parere si intende positivamente espresso.

Riferimenti normativi

- L'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recita:

"Art. 13 (*Nulla osta*) - 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nullaosta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta."